



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1439

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di nomina e di funzioni del vicesindaco.

Indice

1. DDL S. 1439 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1439	4

1. DDL S. 1439 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1439

XVII Legislatura

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di nomina e di funzioni del vicesindaco.

Iter

11 settembre 2014: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1439

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

Claudio Moscardelli (PD)

Cofirmatari

Rosa Maria Di Giorgi ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 aprile 2014)

Stefano Lepri (**PD**) (aggiunge firma in data 9 aprile 2014)

Francesco Scalia ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 aprile 2014)

Rosaria Capacchione (PD) (aggiunge firma in data 9 aprile 2014)

Giuseppe Luigi Salvatore Cucca (PD) (aggiunge firma in data 9 aprile 2014)

Giorgio Pagliari ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 aprile 2014)

Bruno Astorre (PD) (aggiunge firma in data 10 aprile 2014)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **3 aprile 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 227 del 9 aprile 2014.

Classificazione TESEO

SINDACI DI COMUNI , CANDIDATURE ELETTORALI

Articoli

INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE ELETTIVE AMMINISTRATIVE E DI GOVERNO (Art.5)

Assegnazione

Assegnato alla 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente l'11 settembre 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 310 dell'11 settembre 2014.

Pareri delle commissioni 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1439

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1439

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MOSCARDELLI , DI GIORGI , LEPRI , SCALIA , CAPACCHIONE , CUCCA , PAGLIARI e ASTORRE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2014

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di nomina e di funzioni del vicesindaco Onorevoli Senatori. -- Con il presente disegno di legge si intende introdurre nel nostro ordinamento la previsione del *ticket*, inteso nel senso che il candidato a sindaco affronti la campagna elettorale indicando nell'atto di presentazione della candidatura il nominativo di colui che assumerà l'incarico di vicesindaco.

I candidati, quindi, si presenteranno all'elettorato in modo più trasparente, facendo conoscere anche la persona che nel corso del mandato elettivo sarà il loro più diretto collaboratore in giunta e che potrebbe anche assumere le funzioni di sindaco in caso di supplenza.

Inoltre si introduce una modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le ipotesi di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco.

Nel regime vigente, si prevede che vengano indette nuove elezioni, da svolgersi nel turno annuale ordinario secondo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 30 aprile 1999, n. 120; in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, le funzioni sono svolte dal vicesindaco; in caso di dimissioni, viene nominato il commissario.

Con la proposta di modifica che si presenta, si prevede che in ogni caso di cessazione dalla carica di sindaco, sia per fatto volontario sia involontario, la relativa funzione sia svolta dal vice fino al termine del mandato.

Questa modifica consente di evitare la proliferazione di scadenze elettorali, dando certezza del rispetto del termine di durata dei consigli. Inoltre consente anche al sindaco di assumere le decisioni nel corso di svolgimento del mandato con maggiore libertà ed autonomia, nella certezza di non causare alcun nocumento alla stabilità amministrativa dell'ente che gli stessi sono stati incaricati di guidare (basti pensare all'ipotesi prevista dall'articolo 62 del citato testo unico che fa conseguire la decadenza dalle cariche elettive ricoperte nel caso in cui i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti accettino la candidatura a deputato o senatore, con la conseguenza di indire per gli enti nuove elezioni).

D'altra parte, il fatto che il nominativo della persona che assumerà l'incarico di vice venga indicato prima della campagna elettorale, consente all'elettorato di conoscere il *ticket* che guiderà la propria città, esprimendo quindi con il voto al sindaco anche il consenso per il vice dallo stesso indicato.

Al fine di garantire la parità di genere, si prevede, altresì, che all'atto di presentazione della candidatura del sindaco, il nome del vicesindaco debba essere di sesso diverso dal candidato alla carica di sindaco.

Il fine della proposta è anche quello di consentire una osmosi virtuosa tra le esperienze maturate a livello locale dai sindaci ed i ruoli istituzionali regionali e nazionali. Del resto l'esperienza degli amministratori locali è diventata un enorme patrimonio formativo per la classe dirigente nazionale. La precedente norma invece costringendo alla convocazione in alcuni casi di nuove elezioni, di fatto, rendeva complicati questi interscambi. Inoltre in considerazione del fatto che, superate le batterie di allevamento ideologico, la formazione di nuova classe dirigente avviene normalmente nella grande scuola delle autonomie locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* L'elezione del sindaco comporta l'automatica assunzione dell'incarico di vicesindaco da parte del soggetto a tale ruolo espressamente indicato nell'atto di presentazione della candidatura»;

b) al comma 2, le parole: «un vicesindaco e» sono soppresse.

Art. 2.

1. All'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni o decesso del sindaco, il vicesindaco assume le funzioni del sindaco fino alla scadenza del mandato elettorale ai sensi dell'articolo 51, comma 1»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Nel periodo dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni o decesso del vicesindaco, si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio con contestuale nomina del commissario»;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Lo scioglimento del consiglio comunale comporta in ogni caso la decadenza degli altri organi di governo del comune».

Art. 3.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

«*2-bis.* Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare nell'atto di presentazione della candidatura il nome del vicesindaco, allegando l'atto di accettazione da parte del soggetto indicato.

2-ter. Il soggetto indicato per l'incarico di vicesindaco deve essere di sesso diverso da quello del candidato alla carica di sindaco».

Art. 4.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 72 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

«*2-bis.* Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare nell'atto di presentazione della candidatura il nome del vicesindaco, allegando l'atto di accettazione da parte del soggetto indicato.

2-ter. Il soggetto indicato per l'incarico di vicesindaco deve essere di sesso diverso da quello del candidato alla carica di sindaco».

Art. 5.

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenza definitiva

di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dopo la parola: «sindaco,» è inserita la seguente: «vicesindaco,».

